



Milano, 03/09/04
Prot. n. 1050/2004/CT

Ordinanza Consiglio di Stato 6 aprile 2004, n. 1612: il Comune legittimato a disciplinare la localizzazione delle stazioni radio base per telefonia cellulare

L'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1612 del 6 aprile 2004 ha sospeso l'efficacia della sentenza del Tar Veneto – Venezia, Sezione II 144/2004 con la quale si accoglieva il ricorso proposto da un gestore di telefonia mobile contro un provvedimento comunale che annullava, in base alle norme tecniche del piano regolatore, l'autorizzazione edilizia rilasciata alla società telefonica per la costruzione di una stazione radio base in zona residenziale; la sentenza del Tar osserva infatti che “ai sensi dell'art. 86 comma 3° D. Lgs. n. 259/03 le stazioni radio base devono ritenersi assimilate alle opere di urbanizzazione primaria” e che pertanto come tali debbano ritenersi localizzabili anche nelle zone residenziali.

Il Consiglio di Stato invece, accogliendo l'istanza cautelare dell'Amministrazione coinvolta, ha riaffermato i poteri comunali di pianificazione del settore successivamente all'entrata in vigore del nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche (D. Lgs. 259/03); in particolare l'ordinanza evidenzia come non sia preclusa ad un Comune, “nell'esercizio del potere di pianificazione urbanistica, la localizzabilità di dette opere in determinati ambiti del territorio, sempre che sia in tal modo assicurato l'interesse di rilievo nazionale ad una capillare distribuzione del servizio”. In tal caso quindi è prevalsa la logica che tende a riconoscere all'Ente locale il potere di governo e disciplina del proprio territorio e la facoltà riconosciuta dall'art. 8, comma 6, della legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico 36/2001 secondo cui “i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”.

Cristian Tolettini
Settore Ambiente
Segreteria Politica Federale
ctolettini@leganord.org

Consiglio di Stato - Ordinanza 6 aprile 2004, n. 1612

Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
composto dai Signori:

(omissis)

ha pronunciato la presente
Ordinanza
nella Camera di Consiglio del 06 aprile 2004
Visto l'articolo 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l'appello proposto da:
Comune di S.
rappresentato e difeso dagli Avv.ti A.P. e G.C. con domicilio eletto in (...)

contro
E.T. S.p.A.
rappresentato e difeso dagli Avv.ti A.M. e M.A.
con domicilio eletto in (...)

Interveniente ad Adiuvandum
C.S., B.R. e P.M.
rappresentato e difeso dagli Avv.ti A.P. e F.A.
con domicilio eletto in (...)
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del Tar Veneto - Venezia:
Sezione II 144/2004, resa tra le parti,
concernente Autorizzaz.edilizia per realizzaz. di stazione radio base per telefonia mobile.

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
B.R.
C.S.
E.T. S.p.A.
P.M.

Udito il relatore Cons. S.C. e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti A.P. e M.A.;

Ritenuto che l'intervenuta assimilazione delle opere per stazioni radio base alle opere di urbanizzazione primaria (ad opera del comma 3 dell'articolo 86 del Dlgs n. 259/2003) non preclude al Comune, nell'esercizio del potere di pianificazione urbanistica, la localizzabilità di dette opere in determinati ambiti del territorio, sempre che sia in tal modo assicurato l'interesse di rilievo nazionale ad una capillare distribuzione del servizio(interesse che non risulta fattispecie posto in discussione o in pericolo);

Visto che, nella fattispecie all'esame, anche a voler considerare la disposizione dell'articolo 36 delle Nta del Prg del Comune di S. non preclusiva dell'installazione delle infrastrutture "de quibus" nelle cc.dd. "zone residenziali perequate", le infrastrutture stesse sono comunque da considerarsi "servizi", le aree da destinarsi ai quali dovranno tuttavia essere "definite nello strumento attuativo all'interno dell'ambito perequato" (lettera g) del comma 10 dell'articolo 5 delle Nta) si che gli stessi non possono considerarsi indiscriminatamente collocati all'interno delle zone in questione;

PQM

Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 1641/2004) e, per l'effetto, sospende l'efficacia della sentenza impugnata. La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 06 aprile 2004